

A sostegno della loro domanda le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato l'obbligo impostole per legge di dare esecuzione alla direttiva 98/8/CE, conformemente al Trattato CE, e al testo della direttiva stessa, i suoi obblighi nei riguardi dei diritti e aspettative dei partecipanti, come le ricorrenti, e il suo dovere di assicurare, conformemente ai principi di sana amministrazione, che l'esecuzione da parte degli Stati membri è conforme al Trattato CE e alla direttiva.

- (<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).
- (<sup>3</sup>) Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

**Ricorso della Bactria, Indstriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° ottobre 2004**

**(Causa T-401/04)**

(2005/C 19/59)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 1° ottobre 2004 la Bactria, Indstriehygiene-Service Verwaltungs GmbH, con sede in Kirchheimboladen, Germania Federale, rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare alla convenuta di rispondere alla domanda delle ricorrenti,
- ovvero, in subordine, ordinare l'annullamento della decisione della Commissione europea D-341571 (04),
- ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per l'importo provvisoriamente stabilito di EUR 1 i danni subiti a seguito dell'inadempimento della convenuta di adempiere gli obblighi derivantile ai sensi della normativa comunitaria, per non aver fornito la risposta alla ricorrente, o, in subordine, quale conseguenza della decisione della Commissione europea D-341571 (04) maggiorato degli interessi applicabili, di qualsiasi natura essi siano, fintantoché non verrà

effettuato un calcolo esatto e non sarà stato stabilito l'esatto importo,

- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-400/04 Arch Chemicals, e Arch Timber Protection / Commissione.

**Ricorso della Rhodia Consumer Specialties Limited contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° ottobre 2004**

**(Causa T-402/04)**

(2005/C 19/60)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 1° ottobre 2004 la Rhodia Consumer Specialties Limited, con sede in Watford, Regno Unito, rappresentata dagli avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ordinare alla convenuta di rispondere alla domanda delle ricorrenti,
- ovvero, in subordine, ordinare l'annullamento della decisione della Commissione europea D-341571 (04),
- ordinare alla convenuta di risarcire le ricorrenti per l'importo provvisoriamente stabilito di EUR 1 i danni subiti a seguito dell'inadempimento della convenuta di adempiere gli obblighi derivantile ai sensi della normativa comunitaria, per non aver fornito la risposta alla ricorrente, o, in subordine, quale conseguenza della decisione della Commissione europea D-341571 (04) maggiorato degli interessi applicabili, di qualsiasi natura essi siano, fintantoché non verrà effettuato un calcolo esatto e non sarà stato stabilito l'esatto importo,
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

*Motivi e principali argomenti:*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-400/04 Arch Chemicals, e Arch Timber Protection / Commissione.